

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.T.M.A.R. APS"



### Sommario

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Titolo I.....                                                                                      | 3        |
| <b>Costituzione e scopi.....</b>                                                                   | <b>3</b> |
| Art.1 - Denominazione-sede-durata .....                                                            | 3        |
| Art.2 - Scopi .....                                                                                | 3        |
| Art.3 - Attività.....                                                                              | 4        |
| <b>Titolo II .....</b>                                                                             | <b>5</b> |
| <b>Norme sul rapporto associativo .....</b>                                                        | <b>5</b> |
| Art.4 - Norme sull'ordinamento interno.....                                                        | 5        |
| Art.5 - Associati .....                                                                            | 5        |
| Art.6 - Procedura di ammissione.....                                                               | 6        |
| Art. 7 - Soci onorari.....                                                                         | 6        |
| Art.8 - Diritti e doveri degli associati.....                                                      | 6        |
| Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo .....                                         | 7        |
| <b>Titolo III.....</b>                                                                             | <b>7</b> |
| <b>Norme sul volontariato .....</b>                                                                | <b>7</b> |
| Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato .....                                       | 8        |
| Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite .....                                            | 8        |
| <b>Titolo IV .....</b>                                                                             | <b>8</b> |
| <b>Organi sociali.....</b>                                                                         | <b>8</b> |
| Art.12 - Organi dell'Associazione.....                                                             | 8        |
| Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento ..... | 8        |
| Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum .....                                            | 9        |
| Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum .....                                        | 10       |
| Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto .....                                         | 10       |
| Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica .....                             | 11       |
| Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....           | 11       |
| Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo .....                                                  | 11       |
| Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica .....                                            | 12       |
| Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....                 | 13       |

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Art.22 - Il Presidente Onorario.....                                                 | 13                                           |
| Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento ..... | 13                                           |
| Art.24 - Competenze dell'organo di controllo .....                                   | 14                                           |
| Art.25 - L'organo di revisione.....                                                  | 14                                           |
| Art.26 - Responsabilità degli organi sociali .....                                   | 15                                           |
| <b>Titolo V.....</b>                                                                 | <b>15</b>                                    |
| <b>I libri sociali .....</b>                                                         | <b>15</b>                                    |
| Art.27 - Libri sociali e registri.....                                               | 15                                           |
| <b>Titolo VI.....</b>                                                                | <b>15</b>                                    |
| <b>Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio .....</b>      | <b>15</b>                                    |
| Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro .....              | 15                                           |
| Art.29 - Risorse economiche .....                                                    | 15                                           |
| Art.30 - Bilancio di esercizio .....                                                 | 16                                           |
| <b>Titolo VII .....</b>                                                              | <b>16</b>                                    |
| <b>Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio .....</b>             | <b>16</b>                                    |
| Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio .....                             | 16                                           |
| <b>Titolo VIII.....</b>                                                              | <b>16</b>                                    |
| <b>Disposizioni transitorie e finali .....</b>                                       | <b>16</b>                                    |
| Art.32 - Disposizioni transitorie.....                                               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| Art.33 - Norme di rinvio.....                                                        | 16                                           |



# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **"A.T.M.A.R. APS"**

### **Titolo I**

#### **Costituzione e scopi**

##### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Trentina Malati Reumatici APS", oppure "A.T.M.A.R. APS", di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.



##### **Art.2 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
  - a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
  - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
4. L'Associazione esercita le attività di interesse generale esposte al comma precedente, per perseguire le seguenti finalità:
  - a) svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti dei propri iscritti, dei pazienti reumatici, pediatrici e adulti, in generale e dell'opinione pubblica affinché prendano

coscienza delle problematiche connesse alle patologie reumatiche e della loro importanza socio- economica;

- b) promuovere e sostenere il progresso della ricerca, della assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria in campo reumatologico;
- c) tutelare gli interessi del malato reumatico attraverso la diffusione dell'informazione sui luoghi e mezzi di cura delle malattie reumatiche, la riduzione dei costi economici e patrocinando il rispetto dei suoi diritti nei diversi ambiti, anche lavorativo e scolastico;
- d) favorire il miglioramento della qualità di vita dei malati reumatici, nonché dei propri familiari, sia sul piano sanitario che su quello assistenziale e sociale, nonché relazionale.

### **Art.3 - Attività**

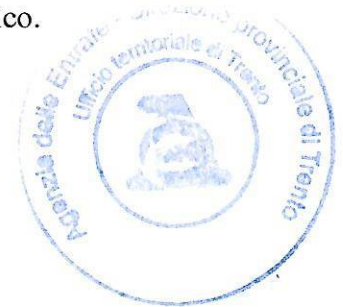
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e realizzare, con la collaborazione di specialisti, incontri individuali o di gruppi di malati e loro familiari; istituire corsi di riabilitazione o di altre discipline atte a migliorare le condizioni fisiche e la qualità della vita dei pazienti reumatici;
- b) organizzare corsi di informazione, aggiornamento e autogestione preferibilmente per gruppi di patologie mediante periodici incontri con professionisti;
- c) sostenere le persone affette da malattie reumatiche contribuendo a rendere meno traumatico il loro soggiorno in ambito ospedaliero;
- d) stipulare convenzioni al fine di agevolare i malati reumatici nell'acquisizione di beni e servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita;
- e) promuovere e sostenere ogni iniziativa di studio, ricerca e approfondimento sul piano scientifico, didattico, informativo ed assistenziale sia volta a migliorare la conoscenza della patogenesi delle malattie reumatiche nonché l'impiego dei mezzi disponibili per la loro prevenzione, cura e riabilitazione;
- f) promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta alla tutela dei diritti dei malati reumatici ed al miglioramento della loro qualità di vita, in particolare sul piano sanitario, assistenziale, sociale, scolastico e lavorativo, favorendo la comprensione ed il sostegno dell'opinione pubblica;
- g) promuovere e sostenere le azioni dirette ad ottenere e conseguire dalle Autorità politiche e dai Responsabili dell'Organizzazione sanitaria ed assistenziale pubblica condizioni ottimali per la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione delle malattie reumatiche e delle complicanze alle stesse correlate e per ottenere altresì gli interventi ed i provvedimenti necessari perché i malati reumatici possano accedere e disporre di servizi sanitari e sociali in grado di rispondere alle loro esigenze. In particolare, l'Associazione promuove e sostiene le azioni dirette ad ottenere la realizzazione sul territorio provinciale di una adeguata e compiuta organizzazione delle attività assistenziali reumatologiche con la definizione dei livelli differenziati di funzioni fra l'Ospedale Santa Chiara di Trento quale centro provinciale specialistico di riferimento e gli Ospedali di Distretto nonché l'integrazione in rete dei medici specialisti reumatologi e dei medici di medicina generale;
- h) promuovere e sollecitare dalle Autorità politiche provinciali la emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie reumatiche e diretti a favorire l'inserimento e, laddove necessario, il reinserimento dei malati reumatici nei contesti operativi della vita socio economica e comunque ad assicurare adeguati aiuti ai malati temporaneamente o permanentemente invalidi perché possano affrontare i problemi psicologici, relazioni e di altra varia natura che insorgono in ambiente familiare ed in quello di lavoro e della società civile;

- i) realizzare e diffondere, anche in collaborazione con altri soggetti, libri, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale aventi per oggetto le malattie reumatiche;
- j) istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi di ricerca su una o più malattie reumatiche o su singoli aspetti delle malattie reumatiche;
- k) collaborare con le Autorità politico-amministrative alla esecuzione delle indagini epidemiologiche atte a focalizzare la rilevanza sociale delle malattie reumatiche sia in termini di elevata frequenza tra la popolazione sia in relazione ai rilevanti costi che tali patologie croniche comportano;
- l) collaborare con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell'handicap, la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
- m) promuovere ogni azione presso i responsabili della Sanità nazionale, provinciale e dei vari livelli amministrativi, per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
- n) prestare attività di volontariato in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà;
- o) organizzare, anche in collaborazione con altre Associazioni aventi scopi analoghi, attività di auto mutuo aiuto, con finalità di aggiornamento e scambio di esperienze;
- p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.5 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art.6 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art. 7 - Soci onorari**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di socio onorario, persone del mondo scientifico, professionale, culturale, della informazione e della finanza che si sono particolarmente distinte nel sostegno alle attività della Associazione.
2. Per onorare il loro contributo all'Associazione, tali persone vengono ammesse su delibera dell'Assemblea dei Soci, derogando alla procedura ordinaria di cui all'art. 6 del presente statuto.

#### **Art.8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) aggiornare i propri dati personali forniti al momento dell'iscrizione in caso di variazione;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. I soci onorari godono degli stessi diritti e degli stessi doveri, escluso il dovere del versamento della quota associativa che viene omaggiata dall'Associazione.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**



#### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

#### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
  - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.



2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Per favorire il coinvolgimento dei soci impossibilitati a partecipare di persona, sono ammesse fino a cinque deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Il Presidente ha facoltà di cedere la presidenza dell'Assemblea a persona autorevole.

7. Qualora all'ordine del giorno dell'Assemblea vi sia l'elezione delle cariche sociali, all'apertura dei lavori, il Presidente invita l'Assemblea a nominare il Collegio Elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori fra i soci presenti. Il Collegio Elettorale cura la distribuzione delle schede agli aventi diritto al voto, nonché la raccolta delle schede e lo spoglio delle stesse.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) ammettere l'eventuale socio onorario, proposto dal Consiglio Direttivo;
- g) nominare l'eventuale Presidente onorario, proposto dal Consiglio Direttivo;



- h) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- i) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- j) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- k) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/8 (un ottavo) dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

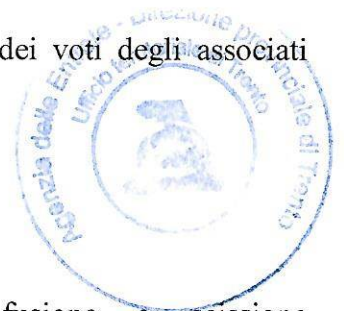
#### **Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.



### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, arrotondato per difetto.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche in via telematica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere;
  - e) proporre all'Assemblea eventuali soci o Presidenti onorari;
  - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- h) proporre all'Assemblea l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'opera di organizzazione e sviluppo dell'Associazione, ed in particolare si occupa di:
- a. provvedere alle varie incombenze amministrative, in particolare della gestione dei libri sociali;
  - b. gestire la corrispondenza;
  - c. svolgere le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'amministrazione finanziaria dell'Associazione, ed in particolare si occupa della tenuta contabile e amministrativa dell'Associazione ovvero ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali, contabili, previdenziali ed assicurativi dell'associazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione. Predispone i vari documenti contabili ed economici da sottoporre all'esame del consiglio direttivo. Per facilitare lo svolgimento delle proprie funzioni, il Tesoriere ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, ai conti correnti bancari intestati all'Associazione con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza delle somme a disposizione sui predetti conti.
5. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione, possono essere coadiuvati da volontari oppure da collaboratori esterni all'Associazione, con rapporto di dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o a tempo parziale. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;



- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, anche in via telematica, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea ordinaria utile successiva. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

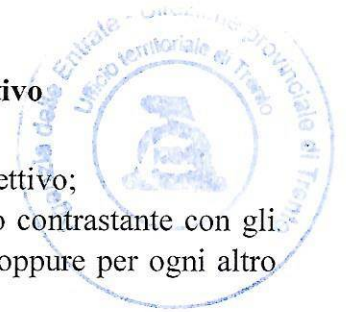
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.22 - Il Presidente Onorario**

- 1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare uno o più Presidenti onorari, la cui nomina deve poi essere ratificata dall'Assemblea dei soci.
- 2. Possono essere nominati Presidenti onorari le persone che abbiano ricoperto per mandati triennali l'incarico di Presidente dell'Associazione e alle quali siano riconosciuti particolari meriti per l'attività svolta a favore dell'Associazione.
- 3. Il Presidente Onorario può partecipare al Consiglio Direttivo con mera funzione consultiva, e pertanto senza diritto di voto.

#### **Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.



3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



#### **Art.24 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.25 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art.26 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

#### **Art.27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, qualora questi siano stati nominati;



## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.29 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

### **Art.30 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **Titolo VII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**



### **Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

### **Art.32 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.